# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 22 dicembre 1972

**recante la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo, previsto dall'articolo 125 del trattato, a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale effettuate dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», dall'«Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)» e dall'«Istituto nazionale della previdenza sociale» (INPS)**

(Fascicoli FSE nn. 71.017, 71.081, 71.084, 72.027, 72.029)

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(72/501/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971 [1], recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che la Repubblica italiana, con le proprie richieste del 15 giugno, 4 e 14 dicembre 1971, 10 aprile e 6 giugno 1972 ha sollecitato il contributo del Fondo sociale europeo previsto dall'articolo 125 del trattato, per spese relative ad operazioni di riqualificazione professionale per un importo di Lit. 3 364 605 919;

considerando che, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2396/71, il suddetto contributo è concesso per operazioni iniziate prima del 1° maggio 1972, data di entrata in vigore del regolamento in parola, e terminate prima della fine del semestre dell'anno civile in corso a tale data, e che le richieste presentate al fine di ottenere tale contributo debbono essere esaminate secondo le disposizioni del regolamento n. 9 del Consiglio, del 25 agosto 1960 [3], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [4], nonché le disposizioni prese in esecuzione del suddetto regolamento;

considerando che le succitate richieste della Repubblica italiana si riferiscono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, ad operazioni di riqualificazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del servizio e dei due enti appresso indicati:

| *servizio o ente* | *importo richiesto* |
|---|---|
| 1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale | 2 906 568 060 Lit. |
| 2. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) | 354 336 843 Lit. |
| 3. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) | 103 701 016 Lit. |

considerando che, ad eccezione del servizio di Stato indicato nell'elenco al n. 1, gli enti menzionati al n. 2 ed al n. 3 sono stati iscritti sull'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 con decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione del suddetto elenco [5], nonché con decisione dell'11 marzo 1969 relativa all'aggiornamento dell'elenco stesso [6];

considerando che le richieste, che contengono le indicazioni di cui all'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel periodo 1° gennaio 1969 - 31 dicembre 1970 incluso, sono state validamente presentate entro il termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che l'esame delle richieste in parola e la verifica dei loro elementi materiali e contabili effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [7] hanno permesso di constatare che tali richieste soddisfano

[1] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
[2] GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
[3] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[4] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[5] GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
[6] GU n. L 88 del 11. 4. 1969, pag. 8.
[7] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal servizio e dagli enti summenzionati e che l'importo del contributo da concedere ai sensi dell'articolo 125 del trattato è fissato in Lit. 3 364 605 919;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo con parere del 1° dicembre 1972 è pervenuto a conclusioni identiche per i summenzionati motivi;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le richieste presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica italiana per spese sostenute dal servizio e dagli enti elencati all'articolo 2, per operazioni di riqualificazione professionale terminate durante il periodo 1° gennaio 1969 - 31 dicembre 1970 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di Lit. 3 364 605 919.

*Articolo 2*

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo, accordato ai sensi dell'articolo 125 del trattato, alla Repubblica italiana a favore del servizio e degli enti appresso elencati è fissato in Lit. 3 364 605 919 (equivalente a 5 383 369,48 unità di conto):

| *servizio o ente* | *contributo concesso* |
|---|---|
| 1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale | 2 906 568 060 Lit. |
| 2. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) | 354 336 843 Lit. |
| 3. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) | 103 701 016 Lit. |

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT